
REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e in condizioni di disabilità gravissima.

Criteria e modalità per la erogazione di contributi per l'anno 2016





PREMESSE E FINALITÀ

1. Il presente intervento si prefigge l'obiettivo di favorire la permanenza nel proprio domicilio dei minori in età pediatrica affetti da una malattia rara, come da classificazione ed elencazione disposte dall'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, malattia che determina una disabilità gravissima, riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un'assistenza domiciliare continua nelle 24 ore.
2. Si dispongono criteri e modalità per l'assegnazione di contributi, per l'anno 2016, alle famiglie in possesso di specifici requisiti e impegnate nelle attività di cura del minore affetto da malattia rara e in condizione di disabilità gravissima.
3. I contributi previsti dal presente atto sono disposti con risorse derivanti dallo stanziamento del competente capitolo del bilancio regionale 2016, che presenta una disponibilità pari a € 200.000,00.

Art. 1

Contributo economico

1. Il contributo assegnato per le istanze ammesse a finanziamento, ammonta ad € 10.000,00 per nucleo familiare.
2. Il contributo è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti.

Art. 2

Destinatari

1. Possono presentare istanza di accesso al contributo economico di cui all'Art. 1, co. 1 esclusivamente i genitori conviventi, inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti in età pediatrica affetti da malattie rare, croniche, gravi e invalidanti e che necessitano di un'elevata intensità assistenziale, di cure tempestive, intensive e continue da parte dei familiari stessi come definite dall'allegato 1 del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e che comportano una disabilità gravissima, come da certificazione di cui all'allegato C.

Art. 3

Modalità per la presentazione delle istanze

1. A pena di esclusione, l'istanza di accesso ai benefici previsti dal presente provvedimento deve essere formulata dal genitore interessato, disoccupato o inoccupato, utilizzando il modello "ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO", Allegato B, e trasmessa entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione sul BURAT del presente atto, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo: Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio Politiche per il Benessere Sociale Via Conte di Ruvo, 74 – 65124 Pescara. A tal fine, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.





2. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.
3. Sul plico deve essere riportata l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **“Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver”**.
4. L'istanza di partecipazione, Allegato B, deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a. Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di malattia rara e relativo codice di classificazione ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. n. 279/2001.
 - b. Modulo Allegato C, compilato e sottoscritto a cura dal medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal medico convenzionato per l'assistenza primaria, che ha in carico l'assistito/a, attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità gravissima.
 - c. Dichiarazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell'intero nucleo familiare.
 - d. Copia del documento d'identità, in corso di validità, del genitore che produce istanza.

Art. 4

Condizioni di ricevibilità

1. Non sono considerate ricevibili le istanze trasmesse con modalità difformi e oltre i termini previsti all'Art. 3, comma 1.

Art. 5

Condizioni di ammissibilità

1. Il Dirigente del Servizio competente procede alla costituzione con proprio atto di un Gruppo di Lavoro per l'esame di ammissibilità delle istanze che hanno superato l'esito di ricevibilità.
2. Non sono considerate ammissibili le istanze:
 - prive anche di un solo documento previsto all'Art. 3, comma 4;
 - inoltrate da soggetti diversi da quelli previsti all'Art. 2.
3. L'assenza dei requisiti richiesti, come declinati dal presente atto, comporta la conclusione del procedimento con reiezione della istanza.
4. Il Gruppo di lavoro trasferisce gli esiti dell'esame di ammissibilità delle istanze al Servizio regionale competente.

Art. 6

Attività istruttoria e assegnazione delle risorse

Il competente Servizio “Politiche per il Benessere Sociale” del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ad avvenuta acquisizione delle risultanze trasmesse dal Gruppo di Lavoro, procede:





GIUNTA REGIONALE

- a. Alla redazione della graduatoria, formulata in funzione del reddito familiare evinto dalla dichiarazione ISEE allegata all'istanza;
- b. Il competente Servizio, in sede di formulazione della graduatoria, fino alla concorrenza dell'ammontare della disponibilità finanziaria, procede alla ripartizione ed alla assegnazione del contributo di € 10.000,00 a favore di ciascun nucleo familiare la cui istanza è risultata ammessa a finanziamento;
- c. Qualora le risorse in dotazione per il presente intervento non consentano l'assegnazione all'ultimo soggetto collocato in graduatoria dell'intero importo previsto, pari a € 10.000,00, si dispone, per l'ultimo beneficiario posto in graduatoria, l'assegnazione di un contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e l'ammontare già assegnato fino alla penultima posizione.
- d. Eventuali economie residue o eventualmente sopravvenute per le circostanze di cui all'Art. 8, verranno riprogrammate con successiva Deliberazione di Giunta Regionale.

Art. 7

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è disposta come segue:
 - Il 70% del contributo, assegnato in acconto, è erogato successivamente alla approvazione della graduatoria.
 - Il 30% a saldo del contributo assegnato è erogato a seguito della presentazione di una relazione semestrale trasmessa al Servizio regionale competente da parte del Servizio Sociale del Comune che ha in carico il minore, nella quale si attesti la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione del contributo.

Art. 8

Adempimenti del beneficiario

1. Qualora durante il periodo di fruizione del contributo economico dovesse venir meno una delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione del contributo stesso, il genitore beneficiario dovrà darne tempestivamente notizia al Servizio competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare, il quale procederà alla adozione dell'atto di revoca del contributo e di decadenza dal beneficio.
2. Per le risorse che dovessero evidenziarsi in presenza di cessazione anticipata a causa della rinuncia del soggetto beneficiario o per la decadenza dal beneficio a causa di perdita sopravvenuta dei requisiti, si procederà, con il meccanismo dello scorrimento, al riconoscimento del contributo economico a favore di un ulteriore soggetto, seguendo l'ordine di graduatoria sino all'esaurimento delle risorse.

